



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI, LE  
PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**ORDINANZA n. 5 - anno 2024**

**MISURE DI CONTROLLO E PREVENZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA**

Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale

visto il Decreto Legge 30 dicembre 2014 n.225 che attribuisce al Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale il potere di ordinanza per prevenire il rischio di diffusione di malattie degli animali in territorio e verso i territori circostanti della Repubblica Italiana;

considerate le misure di prevenzione adottate nei territori limitrofi per contrastare la diffusione della peste suina africana (PSA);

vista la nota del Responsabile U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare dell'Istituto Sicurezza Sociale con protocollo 819/DSP-V2/2024 del 22/02/2024 avente per oggetto "Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana";

visto il Decreto 4 ottobre 1984 n. 87 "Regolamento Veterinario di Igiene" e successive modifiche;

vista la Legge 12 aprile 2007 n. 52 "Legge per la salvaguardia della fauna selvatica e l'attuazione ed il piano faunistico venatorio";

visto il Decreto Delegato 29 giugno 2012 n.70 "Igiene dei prodotti alimentari";

visti gli accordi vigenti in materia veterinaria tra la Repubblica di San Marino, l'Unione Europea e la Repubblica Italiana;

considerato che la diffusione della Peste Suina Africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo nazionale ed internazionale;

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore  
T +378 (0549) 883040  
Info.sanita@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI, LE  
PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

ritenuto necessario ed urgente, tenuto conto dell'analisi del rischio, adottare misure atte a prevenire la diffusione della malattia in territorio e verso i territori regionali confinanti della Repubblica Italiana;

emette la seguente ORDINANZA

**Art 1**

*(Finalità e definizioni)*

1. La peste suina africana (PSA) è una malattia animale che può colpire sia il maiale domestico sia il cinghiale (appartenenti alla stessa specie, *Sus scrofa*) e rappresenta pertanto un importante pericolo sanitario per le popolazioni di suini selvatici e domestici, a causa delle caratteristiche di alta contagiosità e mortalità. L'infezione è in grado di infliggere ingenti danni economici diretti alle produzioni suinicole, a cui si devono sommare i danni indiretti legati alle limitazioni commerciali dei prodotti derivati.
  
2. La presente Ordinanza è adottata al fine di ridurre il rischio di contagio e trasmissione della PSA negli allevamenti, in ambito domestico e selvatico.

**Art. 2**

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente ordinanza stabilisce misure, obblighi e divieti necessari al contrasto della PSA nell'ambito delle aziende che praticano l'allevamento di suini, dei privati che li allevano per consumo domestico, di chi svolge la pratica della caccia al cinghiale e di chi gestisce la fauna selvatica.

**Art.3**

*(Misure di controllo)*

1. Sull'intero territorio nazionale sammarinese si applicano le seguenti misure:
  - a. il piano di gestione della popolazione di suini selvatici deve essere aggiornato trimestralmente da parte dell'Osservatorio della Fauna Selvatica; nell'aggiornamento si



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI, LE  
PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

deve tenere conto della collocazione della Repubblica di San Marino rispetto alla zona di sorveglianza italiana e della normativa venatoria vigente;

b. divieto di movimentazione di suini selvatici catturati, ivi inclusi nelle aree protette, diversa da quella finalizzata alla macellazione;

c. divieto di movimentazione di suini in ingresso a scopo di ingrasso senza il preventivo nulla osta da parte del Servizio Veterinario della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare che lo rilascerà a condizione che il responsabile dell'allevamento di suini, anche a scopo familiare per autoconsumo, invii richiesta di nulla osta almeno dieci giorni prima della data di introduzione dell'animale e rispetti i requisiti di cui all'articolo 4;

d. divieto di movimentazione in uscita dei suini allevati se non a scopo macellazione che dovrà avvenire solo all'interno del territorio sammarinese presso il Mattatoio pubblico ovvero presso la struttura ove vengono detenuti i suini a scopo familiare laddove consentito;

e. divieto di importazione dalle zone infette, definite con apposito elenco pubblicato dal Servizio Veterinario della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, di prodotti a base di carne suina o di cinghiale, quali, ad esempio, carne fresca e carne surgelata, salsicce, prosciutti, lardo, privi di etichetta con bollo sanitario ovale;

f. obbligo di smaltire i rifiuti alimentari, di qualunque tipologia, in contenitori idonei e chiusi e divieto di somministrarli ai suini domestici o ai cinghiali e di lasciarli in aree ad essi facilmente accessibili, salvo quanto previsto dalle indicazioni per la gestione dell'umido nella raccolta differenziata;

g. obbligo di informare tempestivamente il Servizio Veterinario della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare del ritrovamento di una carcassa di cinghiale.

2. Il Servizio Veterinario della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare garantisce il controllo virologico di tutte le carcasse di suini selvatici ritrovati morti nella Repubblica di San Marino e il controllo virologico di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e semibradi presenti nel territorio.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore  
T +378 (0549) 883040  
Info.sanita@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI, LE  
PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**Art. 4**

*(Criteri di biosicurezza per gli allevatori)*

1. Il responsabile dell'allevamento di suini, anche a scopo familiare per autoconsumo, deve adottare i seguenti criteri minimi di biosicurezza:
  - a. divieto di somministrazione all'animale di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari;
  - b. adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale;
  - c. evitare qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con cinghiali;
  - d. evitare qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia);
  - e. adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento quali: opportuna disinfezione, cambio di indumenti e calzature in entrata e in uscita dal locale di stabulazione;
  - f. utilizzare disinfettanti efficaci ed idonei come previsto dalle norme vigenti;
  - g. divieto di contatto con suini allevati nelle 48 ore successive alle attività di caccia;
  - h. obbligo di documentare ogni ingresso di persone e veicoli all'interno della zona di stabulazione in apposito registro tenuto dal responsabile dell'allevamento;
  - i. obbligo di richiedere il controllo veterinario del Servizio Veterinario della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare in ogni macellazione a domicilio;
  - j. divieto di utilizzo di scrofe/verri per la riproduzione;
  - k. obbligo di adeguare i locali di stabulazione affinché sia impedito l'ingresso di cinghiali o altri animali (ad es. cani) al loro interno;
  - l. obbligo di predisporre sistemi di disinfezione per indumenti e calzature degli operatori (o locali adibiti a spogliatoio per permetterne il cambio) in corrispondenza dell'ingresso del locale di stabulazione;
  - m. obbligo di recinzione degli allevamenti tramite strutture che garantiscano l'effettiva separazione con la fauna selvatica a vita libera;
  - n. obbligo di notificare tempestivamente al Servizio Veterinario sintomi riferibili alla PSA e episodi di mortalità anomala negli animali allevati.

2. La verifica del rispetto dei livelli di biosicurezza degli allevamenti spetta al Servizio Veterinario della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare. In caso di riscontro di non

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore  
T +378 (0549) 883040  
Info.sanita@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI, LE  
PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

conformità il Dipartimento Prevenzione, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescriverà modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni impartite si provvede all'emissione del provvedimento di divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse e alla contestuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria per non aver ottemperato alle prescrizioni impartite.

**Art.5**

*(Ulteriori misure di precauzione e raccomandazioni per la caccia al cinghiale)*

1. Si applicano inoltre le seguenti misure di precauzione durante le attività di caccia al cinghiale di selezione autorizzata in girata e in braccata:
  - a. obbligo di pulire e disinfettare le attrezzature e i veicoli adibiti al trasporto dei trofei (gomme e pianali di carico) e cambiare gli indumenti prima di lasciare l'area di caccia;
  - b. eviscerare i cinghiali abbattuti solo nella struttura di macellazione di Gualdicciolo gestita dalla Federazione Sammarinese della Caccia;
  - c. evitare i contatti con maiali domestici, dopo aver cacciato, per almeno 48 ore;
  - d. per i cacciatori che siano anche allevatori e/o detentori di suini, rispettare le norme di biosicurezza, in particolare il cambio di abbigliamento e calzature quando si entra o si lascia l'area di stabulazione e scongiurare i contatti anche indiretti con cinghiali o maiali di altri allevamenti;
  - e. è fatto obbligo di avvertire il Veterinario in servizio di reperibilità prima dell'inizio delle operazioni di eviscerazione di un cinghiale al fine di sottoporre l'animale a visita post-mortem.
  
2. Se ritenuto necessario il Servizio Veterinario della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare dell'Istituto Sicurezza Sociale testerà, a scopo di monitoraggio, una percentuale adeguata di capi abbattuti nell'ambito della caccia al cinghiale, pertanto, in base ai diversi livelli di rischio individuati, la sierosorveglianza si effettua anche sulla popolazione cacciata nel corso della stagione venatoria.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore  
T +378 (0549) 883040  
Info.sanita@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI, LE  
PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**Art.6**



*(Disposizioni finali)*

1. La presente ordinanza può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e di eventuali determinazioni della Commissione Europea.
2. La presente ordinanza si applica a far data dalla sua emanazione, restando in vigore sino al trentesimo giorno successivo al rientro delle misure di controllo ed eradicazione previste dalla Repubblica Italiana, di cui sarà data opportuna comunicazione.

San Marino, 29 febbraio 2024/1723 d.F.R.

Il Segretario di Stato

(Mariella Mularoni)



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore  
T +378 (0549) 883040  
Info.sanita@gov.sm